

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 01.11.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA SpA.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**
- **questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;**
- **i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.**

Ordinanza n. 70 del 7 giugno 2020 – dal 7 giugno 2020 fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 71 dell'8 giugno 2020 – dall'8 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Piano Territoriale “Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2”, allegato alla presente ordinanza, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l'infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà.

Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale (a pag.283 l'attività degli informatori scientifici) e che sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 76 del 20 giugno 2020:

- **recepita la Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;**

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

- le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità;
- le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati devono pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
- attribuiti alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate: l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiológicas profonde e/o procedure invasive erogate in regime ambulatoriale; l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura; in linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione.

Ordinanza n. 77 del 31 luglio 2020 - dal 31 luglio: le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Disposizioni varie in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania.

Ordinanza n. 78 dell'11 agosto 2020 – dal 12 agosto: approvate le nuove linee guida per lo svolgimento di sport di contatto e di squadra (All.1). Modificati i protocolli di sicurezza di cui all'ordinanza n.74 a seguito del DPCM 14 luglio (All.2). Sospeso il termine per la conclusione dei progetti di investimento dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Ordinanza n. 85 del 15 settembre 2020: approvate le nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” (All.1).

Ordinanza n. 87 del 23 settembre 2020 - fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

Ordinanza n. 89 del 25 settembre 2020: disposto, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti; attribuito ai tamponi effettuati, per tali soggetti nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidità degli specifici tetti di spesa;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente; la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate; in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza; obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

Ordinanza n. 91 del 14 ottobre 2020 - fino a diverso provvedimento: disposto il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo; disposto che le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla

Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2; nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; promozione da parte delle strutture di relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Ordinanza n. 92 del 26 ottobre 2020 – dal 28 ottobre fino sino al termine di vigenza del DPCM del 24 ottobre 2020:

- recepite le disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020;
- abrogate tutte le disposizioni contenute nelle Ordinanze precedenti in contrasto con le disposizioni ivi contemplate;
- sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza; sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con modalità a distanza;
- rinvio a successivi ed eventuali altri provvedimenti l'introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dal riferito DPCM così come contemplato per le regioni dall'art.1 del DL 7 ottobre 2020 n.125 in base anche all'evolversi dello scenario epidemico regionale.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020:

- approvato il documento "Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario" (All.n.1);
- disposta una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID;
- stabilito la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020: vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween; dal 30 ottobre al 4 novembre 2020, per i cimiteri comunali, si devono osservare particolari disposizioni.

BASILICATA

Ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 – fino al 24 novembre:

- tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui all' allegato 1, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688 ovvero tramite registrazione su apposita piattaforma informatica "Registra COVID" presente sulla home page del sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici, e sono sottoposte all'obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza (All.1).

Ordinanza n. 33 del 7 settembre 2020 – fino al 24 novembre:

- vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico (non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili

con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva).

Ordinanza n. 38 del 14 ottobre 2020 fino al 24 novembre:

- adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal DPCM 13 ottobre 2020;
- nelle more dell'adozione di un successivo DPCM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 19/2020, continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze n. 33 e n. 37.
- fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, divieto di svolgere gare, competizioni e attività connesse allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e/o società dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP, sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli di riferimento;
- sempre sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di trenta persone e nel rispetto delle Linee Guida; resta fermo il divieto dell'attività del ballo e di karaoke;
- **dal 14 ottobre** disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo determinati criteri, in attuazione delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020; garantiti tutti i servizi di Trasporto pubblico locale, per il cui esercizio in particolare dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'ottanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
- ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni agli spostamenti da e per l'estero confermate le precedenti disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 29; trovano applicazione alle persone, ivi compresi coloro i quali siano residenti o domiciliati in Regione Basilicata, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso o al rientro nel territorio regionale, in uno o più Stati o territori esteri di cui all'Elenco C, D, E ed F dell'Allegato 20, salvo che ricorrano le condizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020.

Ordinanza n. 40 del 30 ottobre 2020 - dal 31 ottobre al 24 novembre:

le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle dell'ordinanza 21 ottobre 2020, n.39.

- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati; consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, ad eccezione del settore giovanile, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, in ogni caso nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali, centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
- consentito svolgere attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi all'aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

- vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto;
- vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
- sospendi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all'aperto;
- sospendi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sospendi le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo; sospendi le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati situati all'interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi;
- consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi (sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto); dalle ore 18.00 alle ore 5.00 vietata la consumazione di bevande e alimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per i distributori automatici cosiddetti "h24", resta ferma la possibilità di acquistare alimenti e bevande con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- limitato l'accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura;
- vietato l'accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. - Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa;
- dal 2 novembre le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell'esercizio dell'autonomia, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, assicurando il ricorso alla didattica digitale integrata in misura pari al cento per cento delle attività; sono conseguentemente sospese le attività didattiche e di verifica in presenza;
- continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze n. 29, 33, e 38;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate nonché presso gli studi medici professionali; le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.

Ordinanza n. 44 del 18 maggio 2020 - Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie:

- consentita **dal 25 maggio** l'erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese quelle con classe di priorità B, C e D - presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate;
- consentita **dal 25 maggio** la ripresa dell'attività intramoenia, precedentemente sospesa;
- le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Resta obbligatorio, l'uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;
- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone. I soggetti Delegati: a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso; b) operano con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile; d) predispongono le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19; e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento; f) predispongono i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 e gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020.

Ordinanza n. 62 del 13 agosto 2020 – per 6 mesi successivi all'emanazione dell'ordinanza: ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020 - fino a tutto il 13 novembre: Disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia:

- attuazione nel territorio regionale a quanto contenuto nel documento approvato con Decreto n. 80, del 3 agosto 2020 (All. 1) alla presente Ordinanza, consentendo dal 1° settembre 2020 la ripresa di tutte le attività dei Servizi educativi per l'infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati ed entro il 24 settembre 2020 dei servizi gestiti da enti pubblici, nel rispetto delle misure specificamente previste;
- disposta la rivalutazione costante nel tempo delle misure adottate, in considerazione di eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni diffuse a livello nazionale ed internazionale e in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale e nazionale;

- preso atto di quanto sancito nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali del comparto scolastico (Reg. n. 87 del 6 agosto 2020) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza (All.2);
- garantita la piena operatività ed il supporto alle attività di screening attraverso test sierologici sul personale docente e non docente, da effettuarsi a partire dal 24 agosto 2020, (All.3);
- adottato il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (All.4);
- per le ulteriori misure relative alla sicurezza dei lavoratori del comparto scuola si fa riferimento alle norme fissate dal DPCM 7 agosto 2020 e all'ulteriore normativa di settore vigente.

Ordinanza n. 65 dell'8 settembre 2020 - fino a tutto il 13 novembre:

- dato atto che le misure da applicarsi in materia di trasporto scolastico dedicato, sono quelle previste in allegato B al DPCM 7 settembre 2020;
- adottato l'allegato 2 alla presente Ordinanza "misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia";

Ordinanza n. 66 del 15 settembre 2020: Revoca delle disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC).

Ordinanza n. 70 del 2 ottobre 2020: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 71 del 5 ottobre 2020 – dal 5 ottobre: Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC).

Ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2020: Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso il Campo Container III^ Zona Industriale, località "Testa dell'acqua", nel Comune di Rosarno (RC).

Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020 - fino a tutto il 13 novembre:

- disposto l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande (esentati: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai sei anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande, alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco);
- confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandato fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi; disposta la ridefinizione dei criteri temporali d'isolamento dei casi confermati e di quarantena dei contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali;
- attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 ribadendo che:
 - consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione

- delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;
- vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale;
 - sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) deve ritenersi parimenti interdetta;
 - vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; quanto alle abitazioni private, deve essere comunque fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
 - si applicano le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell'ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
 - sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (allegato 9 del DPCM 8 ottobre 2020);
 - consentite le attività dei servizi di ristorazione sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - presso le attività commerciali al dettaglio deve essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 del DPCM del 13 ottobre 2020;
 - confermati: l'obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale; il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all'accertamento della guarigione;
 - le persone fisiche che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in elenco C dell'allegato 20 al DPCM 13 ottobre 2020, hanno l'obbligo: di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, presso l'ASP competente (in attesa di sottoporsi al test, le persone fisiche sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora)
 - consentito l'uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.

Ordinanza n. 75 del 15 ottobre 2020 – dal 16 ottobre: Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC).

Ordinanza n. 76 del 17 ottobre 2020: Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso la “tendopoli” ubicata in località 2^ zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC).

Ordinanza n. 77 del 18 ottobre 2020 – dal 19 ottobre: disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Celico e nel Comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza.

Ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2020 – fino al 26 ottobre: prorogate le disposizioni dell’ordinanza n.72 riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso il Campo Container III^ Zona Industriale, località “Testa dell’acqua”, nel Comune di Rosarno (RC).

Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020 – dal 26 ottobre al 24 novembre:

le disposizioni della presente Ordinanza si applicano in sostituzione di quelle già fissate con l’Ordinanza n. 79/2020.

- obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande (esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande, gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto);
- confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- dal 26 ottobre sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività; dal 26 ottobre al 24 novembre sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza (ferme le attuali modalità di erogazione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d’esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio);
- confermata l’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze nn. 63, 65 e 73 nell’ambito dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole;
- confermato il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20%;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, di lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- non consentiti spostamenti delle persone fisiche dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo (consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute; per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto); consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il

- rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00;
- consentito l'uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro);
 - obbligo per gli operatori sanitari di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni, e di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d'infezione e l'identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all'accesso, l'inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale;
 - raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
 - i Sindaci dei Comuni possono disporre dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure specifiche per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri.

Ordinanza n. 81 del 28 ottobre 2020: Revocata l'Ordinanza n. 74 sulla limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ); restano, comunque efficaci e applicabili le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 80/2020 e le altre norme correlate.

Ordinanza n. 82 del 28 ottobre 2020 - dal 31 ottobre al 24 novembre:

- sospensione all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata); salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di PET/TC, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili; fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all'interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue;
- consentito lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente;
- consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri;
- sospese le attività in regime di intramoenia;
- sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera in quanto il processo riabilitativo non può essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti;
- le strutture pubbliche interessate devono procedere alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese;
- i presidi delle aziende ospedaliere devono trasferire, presso i Presidi Ospedalieri Territoriali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, i pazienti COVID-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio;
- le Strutture Sanitarie devono procedere ad incrementare il numero di posti letto nelle Unità Operative di Malattie Infettive, al fine di ampliare la recettività dei pazienti COVID positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze.

Ordinanza n. 83 del 30 ottobre 2020 - dal 31 ottobre al 13 novembre: limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC).

CAMPANIA

Ordinanza n.68 dell'11 agosto 2020 – Con decorrenza immediata, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti:

Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell'Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica; obbligo anche di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.

Raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

Ordinanza n.70 dell'8 settembre 2020: Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Ordinanza n.78 del 14 ottobre 2020– fino al 13 novembre:

- disposto, per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, già sancito dall'Ordinanza regionale n.77 (eccezione per i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio);
- confermato il divieto dell'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
- confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all'Ordinanza n.76;
- soggetta alla limitazione oraria (ore 06,00- ore 8,30) attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati;
- obbligo ai gestori delle sale gioco e scommesse: di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone, di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste;
- obbligo alle aziende del Trasporto pubblico locale di modulare l'erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione nonché all'Ente titolare del contratto di servizio; obbligo alle aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti;
- confermati i Protocolli di settore approvati con ordinanze regionali e vigenti alla data del 13 ottobre 2020, recanti le misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di

esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

Ordinanza n.79 del 14 ottobre 2020 – dal 16 ottobre al 13 novembre:

- fermo quanto disposto con Ordinanza n.78, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00;
- vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
- sospesa l'attività di circoli ludici e ricreativi; restano consentite le attività dei circoli sportivi, nell'osservanza dei relativi protocolli di settore per la specifica disciplina sportiva e nel rispetto delle norme del DPCM 13 ottobre 2020;
- divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;
- in tutte le scuole dell'infanzia sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi;
- raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti;
- dal 19 ottobre al 30 ottobre sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.

Ordinanza n.81 del 19 ottobre 2020 – dal 19 ottobre al 13 novembre:

sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:

- a tutti gli esercizi di ristorazione divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00; ammessa la consegna a domicilio senza limiti di orario;
- obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, nei giorni dalla domenica al giovedì;
- vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
- divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;
- restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
- l'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 (negli altri casi è consentita senza limiti d'orario);
- confermato il divieto dell'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
- fermo l'obbligo di chiusura alle ore 21,00, confermato l'obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le

persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività;

- raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificate dal DPCM 18 ottobre 2020.

Ordinanza n.83 del 22 ottobre 2020 – dal 23 ottobre al 13 novembre:

- obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo (gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30);
- dalle ore 23,00 alle ore 5.00 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute; sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
- **per l'intero arco della giornata divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania;** consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute; in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ordinanza n.84 del 25 ottobre 2020 – dal 25 ottobre al 4 novembre: disposizioni concernenti il comune di Orta d'Atella (CE) e il centro urbano del comune di Marcianise (CE).

Ordinanza n.86 del 30 ottobre 2020 – dal 30 ottobre al 14 novembre:

- su tutto il territorio regionale confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili; confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
- dal 2 novembre al 14 novembre sospesa l'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia;
- con decorrenza immediata e fino al 14 novembre confermato l'obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l'erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- dal 30 ottobre al 4 proroga della cd."zona rossa" nel comune di Arzano (NA).

Ordinanza n.87 del 31 ottobre 2020 – dal 31 ottobre al 14 novembre: confermate le seguenti misure di contenimento e prevenzione dei contagi:

- l'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d'orario;
- a tutti gli esercizi di ristorazione dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto; consegna a domicilio comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell'ultima consegna fino alle ore 23,00;
- fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario;
- in ogni caso: a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero

motivi di salute; consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro; b) per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania; consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione - incluse l'attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti - o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute; in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro; il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco; la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti incombe sull'interessato e deve essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.178 del 24 settembre 2020: adozione per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna" (Allegato 1).

Decreto n.181 del 25 settembre 2020: le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021; le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.

Decreto n.195 del 17 ottobre 2020 - dal 17 ottobre al 13 novembre: Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione di cui al D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite solo dalle 06,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo e solo dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo; la vendita per asporto di alimenti e bevande al pubblico e la ristorazione con asporto di cui al D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite senza limiti orari, ma è vietata la consumazione di tali prodotti sul posto o nelle adiacenze di dette attività dopo le ore 21,00 e fino alle 06,00 del giorno seguente; tali misure non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade, nelle aerostazioni e negli interporti.

Decreto n.202 del 23 ottobre 2020 - dal 23 ottobre fino al 31 gennaio 2021:

le amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna possono: completare le prove concorsuali in svolgimento in Emilia Romagna ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi; consentire, in alternativa, la partecipazione in presenza da parte dei candidati, dei componenti delle commissioni di concorso e degli operatori impegnati a garantire il loro svolgimento, alle prove orali, preselettive e scritte/pratiche dei concorsi pubblici già programmati in presenza e per le quali non risulti possibile procedere ad una organizzazione a distanza; consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

Decreto n.205 del 26 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre:

- ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano, la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi per non meno del 75% delle attività, garantendo il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata; raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime e quinte; fortemente raccomandato l'utilizzo

della mascherina all'interno di tutte le classi della scuola primaria di secondo grado e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- possono proseguire in presenza i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati. Le attività teoriche d'aula si svolgono ricorrendo anche alla didattica digitale integrata; sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio che prevedano trasferte, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate; le attività di "Formazione Professionale" possono proseguire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020; sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi;
- in riferimento alla possibilità di effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti sars-cov-2 la popolazione prevista è estesa agli studenti dei percorsi di IeFP, al personale scolastico delle scuole, di ogni ordine e grado, e dei servizi educativi 0-3 anni, al personale dei enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP, oltre che ai nonni degli studenti che, pur non conviventi, partecipano all'accudimento degli stessi.

Decreto n.208 del 30 ottobre 2020 - dal 1° novembre al 24 novembre: nelle giornate di sabato e domenica disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali in tutta la provincia di Piacenza; la disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle librerie, alle tabaccherie e alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 34 del 14 ottobre 2020 - dal 14 ottobre al 13 novembre:

- gli operatori della scuola, dei servizi per l'infanzia, gli alunni e i titolari della potestà genitoriale devono rispettare le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia predisposte dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di cui all'allegato 1);
- il rientro a scuola e ai servizi per l'infanzia, di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia deve avvenire nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020;
- le Aziende Sanitarie mettano a disposizione delle sedi delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per l'utilizzo in ambito scolastico e in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione competente; in caso di esito positivo del test rapido, questo vada confermato con il test di biologia molecolare;
- in caso di approvazione da parte della Regione di Linee guida aggiornate o di nuove Linee Guida, le stesse saranno vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.

Ordinanza n. 35 del 16 ottobre 2020 - dal 16 ottobre al 9 novembre:

- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione e che valutata la situazione epidemiologica ne può vietare l'accesso;
- il numero massimo di spettatori per teatri, cinema e altri luoghi di spettacolo all'aperto o al chiuso è determinato assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate, con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi. In ogni caso il limite massimo è di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 700 spettatori per le strutture al chiuso e comunque sia all'aperto che al chiuso non si può superare la capienza di 1/3 di quella consentita.

Ordinanza n. 36 del 16 ottobre 2020 - dal 16 ottobre al 9 novembre: per gli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra delle società professionistiche, a livello sia agonistico

che di base, delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 800 spettatori, purché nei limiti del 15% della capienza totale della struttura, per le manifestazioni sportive al chiuso. La presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva dei posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, ribadendo che gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso.

Ordinanza n. 37 del 23 ottobre 2020 - dal 26 ottobre al 9 novembre: prorogata l'efficacia della propria ordinanza n. 36, limitatamente agli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra delle società professionistiche e - a livello agonistico - delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Ordinanza n.38 del 23 ottobre 2020: prorogata a tutto il 9 novembre l'efficacia della propria ordinanza n. 35.

Ordinanza n.39 del 23 ottobre 2020 - dal 28 ottobre al 20 novembre: le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza; dal 28 ottobre 2020, le Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa e tenuto conto della differenziazione delle discipline, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%. Sono esclusi dal contingentamento le attività laboratoriali, le attività di ricerca, il terzo livello della formazione e i master.

LAZIO

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del “Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2” ai fini dell’accertamento dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall’Azienda sanitaria;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
- tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell’ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato “SONO NEL LAZIO”, reperibile sul sito web della Regione Lazio;
- tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre > 37,5° o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l’eventuale successiva telesorveglianza;
- i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;
- i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti; l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Per perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni, una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, deve essere resa disponibile alle Farmacie per: a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino; definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale, il numero

definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:

- **dal 21 ottobre**, necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza (All.1); alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati; la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19
- **dal 23 ottobre per 30 giorni**, sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (All. 2).
- **dal 26 ottobre per 30 giorni**, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno; le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni.

Ordinanza n. 64 del 28 ottobre 2020 - fino al 24 novembre:

- la dotazione di posti letto per fronteggiare l'emergenza COVID 19 allegata all'ordinanza del Ministro della salute adottata di concerto con il Presidente della Regione Lazio del 21 ottobre, verrà incrementata di ulteriori posti letto identificati dalla Direzione Salute;
- sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute; la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;
- le Università programmano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni; si demanda alla Direzione salute, in coordinamento con l'unità di crisi, l'adozione di specifico protocollo regionale per la gestione dei tirocini degli studenti di ambito sanitario assistenziale.

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle "Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19" allegate e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 52 dell'8 agosto 2020 - adozione di:

- “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data (All. 1);
- “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie” approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 6 agosto 2020 (All. 2);
- “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata”;

In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, di estendere detta deroga anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 54 del 1° settembre 2020: ordinato ad Alisa di acquistare DPI per la copertura del fabbisogno di un mese.

Ordinanza n. 55 del 4 settembre 2020: misure sulla presenza nelle chiese.

Ordinanza n. 57 del 7 settembre 2020:

- prorogata **fino al 14 novembre** la validità delle ordinanze n. 52 e 55;
- dato atto che per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico, urbano ed extraurbano, si applicano le disposizioni previste dal d.P.C.M. 7 settembre 2020; stabilito che gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali provvedano alla riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale e le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto dal d.P.C.M. 7 settembre 2020 ed hanno l'onere di comunicare alla Regione Liguria con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi, al fine del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi;
- dall'8 settembre 2020 consentito il mantenimento del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati.

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 68 del 14 ottobre 2020 – dal 15 ottobre al 13 novembre: nel Comune di Genova Chiusura vendita al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande mediante apparecchi automatici; chiusura esercizi vicinato alimentare, artigiani alimentari, medie e grandi strutture vendita alimentare dalle 21.00 alle 08.00; nel centro storico divieto di: attività sale giochi, manifestazioni pubbliche o private, assembramento, centri culturali, sociali e ricreativi.

Ordinanza n. 69 del 15 ottobre 2020: prorogata al 14 novembre la validità dell'ordinanza n.57.

Ordinanza n. 70 del 15 ottobre 2020: modalità smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 73 del 25 ottobre 2020 – dal 27 ottobre al 24 novembre:

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata, in tutte le classi in modalità alternata alla didattica in presenza (escluse le prime classi di ogni tipologia);
- vietate le manifestazioni pubbliche;
- chiusura esercizi nel comune di Genova.

Ordinanza n. 75 del 28 ottobre 2020: reiterate le misure dell'Ordinanza n.70 sullo smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 76 del 29 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre: trasporto pubblico – riempimento al 60% dei posti consentiti.

Ordinanza n. 77 del 30 ottobre 2020 – dal 30 ottobre al 2 novembre: chiusura al pubblico dalle 21.00 alle 6.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private oltre che gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motori individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020 - dal 17 settembre al 6 novembre:

Sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino, in via sperimentale, i vettori aerei individuano fino a due voli operativi al giorno definiti "Covid-Tested" riservati al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco. In occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, il vettore deve comunicare al passeggero che si tratta di un volo "Covid-Tested". I passeggeri che intendono partire dall'Aeroporto di Milano - Linate "Enrico Forlanini" con i predetti voli "Covid-Tested" possono effettuare il test antigenico rapido presso una delle tre postazioni collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dello scalo milanese, con la collaborazione del gestore del servizio aeroportuale. I passeggeri già prenotati sui voli individuati come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per l'imbarco o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino a seguito di richiesta in tal senso presentata al vettore aereo. In caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19, il vettore aereo rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per diciotto mesi dalla data di emissione.

Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 – dal 17 ottobre al 6 novembre:

- i datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati; il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
- nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
 - il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 ;
 - qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso;
 - il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
 - in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea;

- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa;
- raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all'ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio;

Ordinanza Regione Lombardia e Ministero Salute del 21 ottobre 2020 - dal 22 ottobre fino all'adozione di un successivo DPCM e, comunque, fino al 13 novembre: su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato; tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ordinanza Regione Lombardia e Ministero Salute del 26 ottobre 2020 - dal 26 ottobre fino all'adozione di un successivo DPCM e, comunque, fino al 13 novembre: su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ordinanza n. 624 del 27 ottobre 2020: dal 27 ottobre al 13 novembre:

Revocate le Ordinanze n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 623 del 21 ottobre 2020.

- i gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata fino al 13 novembre 2020 dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020;
- chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali; non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli;
- le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida per esse previste;
- obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata si attengono alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020; con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale; sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di

- confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via (non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati); comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure;
 - vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;
 - le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla; possono continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali;
 - agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza;
 - i soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente provvedimento; consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio;
 - raccomandato alle Università di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza;
 - resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli;
 - le attività economiche, produttive e ricreative si svolgono compatibilmente con le misure restrittive di cui ai provvedimenti statali (con particolare riguardo al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e all’Ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020) e di cui alla presente Ordinanza;
 - confermata l’Ordinanza n. 609 (c.d. voli covid-free) e la parte dell’Ordinanza n. 620 in merito alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro ed ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alla rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia;
 - resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.

MARCHE

Ordinanza n.38 del 22 ottobre - dal 25 ottobre: nuove modalità smaltimento rifiuti.

Ordinanza n.39 del 22 ottobre – dal 23 ottobre al 15 novembre:

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata, in tutte le classi in modalità alternata alla didattica in presenza (escluse le prime classi di ogni tipologia);
- nuove disposizioni per i centri commerciali (all.1);

- vietato il consumo nell'arco dell'intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e nei mercati;
- consentite le sale bingo e sale giochi dalle 8.00 alle 21.00;
- nuove modalità del trasporto pubblico locale;
- consentita l'attività presso le palestre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale (All.2).

Ordinanza n.40 del 31 ottobre – dal 3 novembre al 24 novembre: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie adottano la didattica digitale integrata al 100%.

PIEMONTE

Decreto n.102 del 2 ottobre 2020 – dal 3 ottobre: Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico. Obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie.

Decreto n.105 del 7 ottobre 2020: Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole.

Decreto n.110 del 16 ottobre 2020 - dal 16 ottobre al 13 novembre: Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte:

nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere alle raccomandazioni, le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l'avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie; nel caso in cui qualche alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l'avvenuta misurazione, la scuola è comunque tenuta a rilevare la temperatura per verificare l'assenza di situazioni febbrili prima dell'inizio dell'attività didattica; le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall'allegato 21 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ed alle "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte".

Ordinanza con Min. Salute del 23 ottobre 2020 - dal 26 ottobre fino all'adozione di un successivo DPCM e, comunque, fino al 13 novembre: su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato; tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Decreto n.120 del 26 ottobre 2020 - fino al 24 novembre:

- Revocati i decreti n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020;
- Raccomandato: l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza; 3. a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

- l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;
- fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio che restano invariate e prioritarie;
- obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati all'aperto e al chiuso;
- consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza previa rilevazione della temperatura corporea;
- autorizzati l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, l'attività sportiva o motoria all'aperto nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte ai sensi del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica;
- sospesi le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
- il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- consentite le attività dei servizi di ristorazione secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

- divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali, sportivi e sociali;
- confermata la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salva l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto del divieto di consumazione all'interno degli esercizi
- nelle giornate di sabato e domenica disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché dei centri commerciali, aventi la superficie di vendita della grande struttura di vendita, ivi inclusi gli esercizi commerciali a prescindere dalla loro superficie di vendita presenti al loro interno; fatti salvi la vendita di generi alimentari, di alimenti e prodotti per animali, di prodotti per l'igiene della casa e della persona, piante e fiori e relativi prodotti accessori, servizi alla persona, edicole e rivendite di monopoli, i pubblici esercizi e le stazioni di rifornimento carburanti; **tali disposizioni non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici;**
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- sospese le attività del ballo;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- rimane autorizzato lo svolgimento di attività ludiche, nei locali soggetti a chiusura dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto di determinate indicazioni; consentita, nei locali soggetti a chiusura dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura;
- l'attività di trasporto pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico" allegate sub 15 al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difforni, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi, laddove previsto;
- confermata fino al 13 novembre 2020 la vigenza dell'Ordinanza datata 23 ottobre 2020 del Ministro della Salute;
- i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- confermata l'attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24.

Decreto n.123 del 30 ottobre 2020 – dal 2 novembre al 24 novembre:

- revocati i decreti n. 112 e n. 119;

- nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti (C.P.I.A.), l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali;
- per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza della Regione Piemonte consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti;
- ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata è elevata al 75%; le altre pubbliche amministrazioni piemontesi, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento "REPORT COVID-19: LA MALATTIA" parte integrante della delibera.

Ordinanza n. 411120 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio fino al 24 novembre:

- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- confermato l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tranne per le persone "conviventi", inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti;
- applicazione delle di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 (ovvero DPC 14 luglio), nei casi in cui non siano previste misure specifiche regionali.

Ordinanza n. 422780 del 17 luglio 2020 – dal 17 luglio fino al 24 novembre: ulteriori disposizioni su: servizio a buffet, utilizzo impianti a fune, luoghi di riparo in montagna, ristorazione.

Ordinanza n. 619122 dell'8 ottobre 2020: prorogata fino al **31 gennaio 2021** l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate; fino al 15 ottobre obbligo di mascherina.

Ordinanza n. 635226 del 15 ottobre 2020 – fino al 13 novembre: prorogate le ordinanze n. 411120 del 15 luglio 2020 e n. 422780 del 17 luglio 2020.

- obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti; obbligo di indossare i dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto;
- consentita la presenza del pubblico a eventi sportivi individuali o di squadra con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per le manifestazioni sportive al chiuso;
- vietate le feste nei luoghi chiusi o all'aperto; nelle abitazioni private massimo 6 persone;

- sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche;
- consentite attività di ristorazione fino alle ore 24:00.

Ordinanza n. 659641 del 26 ottobre 2020 – dal 26 ottobre al 24 novembre:

- recepito il DPCM 24 ottobre 2020;
- divieto di incontro oltre le 6 persone;
- sospese le attività delle bande musicali e dei cori;
- divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti;
- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei MMG previo appuntamento;
- sospese le attività in presenza nei centri per anziani e assimilati;
- i sindaci possono disporre chiusura di strade e piazze nei centri urbani;
- consentite le attività di formazione professionale;
- ad integrazione di quanto previsto nel DPCM 24 ottobre 2020, le attività dei bar, pasticcerie e gelaterie sono consentite dalle 5.00 alle 20.00; per tutte le altre attività di ristorazione è possibile l'esercizio dalle 5.00 alle 22.00;
- sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie;
- nuove gradualità dei servizi di trasporto pubblico;
- raccomandato alle persone con più di 70 anni di limitare i contatti sociali;
- favorito il lavoro agile.

Ordinanza n. 668269 del 28 ottobre 2020: sostituito protocollo su ristorazione di cui all'Ordinanza del 26 ottobre.

Ordinanza n. 677388 del 30 ottobre 2020:

- dal 2 novembre, l'ASP nell'ambito dell'esecuzione del test molecolare acquisisce dichiarazione di assunzione circa il rispetto della quarantena in caso di esito positivo;
- chiusura cimiteri il 1° e 2 novembre;
- raccomandazione a tutta la popolazione di evitare ogni occasione di contatto e di rimanere a casa il più possibile.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;

- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 48 del 23 ottobre 2020: le Commissioni edilizie comunali svolgono le funzioni delle Commissioni comunali per il territorio ed il paesaggio fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino alla nomina dei componenti di tali commissioni da parte dei Consigli comunali; fino al 31 dicembre vengono applicate determinate norme.

Ordinanza n. 49 del 25 ottobre 2020 - dal 25 ottobre al 24 novembre:

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (esentati bambini sotto i 6 anni, intolleranti alla mascherina, coloro che fanno attività sportiva);
- fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; per gli spostamenti consentiti dalle ore 23.00 alle ore 5.00, gli interessati e le interessate hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- i Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani, dopo le ore 21.00;
- fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie;
- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, con l'ausilio di operatori cui affidarli;
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020; in occasione delle competizioni sportive consentite, è comunque vietata la somministrazione di cibo e bevande;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali;
- sospeso lo svolgimento di sport di contatto; altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
- sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche;
- vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre, le fiere di qualunque genere;
- sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
- nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro; le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli firmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle relative Comunità religiose;
- sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri residenziali di formazione permanente e ad eccezione delle biblioteche;
- fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia e doposcuola continua a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento in presenza e la didattica a distanza si alternano: fino al massimo del 50% del numero di studenti frequenta la didattica in presenza presso la rispettiva scuola; nelle scuole del secondo ciclo vige l'obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
- le attività commerciali al dettaglio sono consentite fino alle ore 18.00 e rimangono chiuse nei giorni festivi e di domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al periodo precedente. I negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono esentati dall'obbligo di chiusura alle ore 18.00, ma rimangono chiusi nei giorni festivi e la domenica;
- le attività commerciali al dettaglio situate in centri commerciali rimangono chiuse anche il sabato, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;
- le attività della ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo e rimanendo nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Le attività di somministrazione di bevande, le gelaterie e le pasticcerie rimangono chiuse il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che

- garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere; sempre possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita da asporto o con consegna a domicilio;
- dalle ore 18.00 è vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto, sia in prossimità dei locali, sia sulle vie e sulle piazze; i Sindaci possono emanare disposizioni ulteriori e più restrittive;
- sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
- garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati da parte di atleti professionisti e non professionisti. I predetti impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o, nelle more dell'adozione delle stesse, nel rispetto delle linee guida provinciali, avendo cura di evitare ogni forma di assembramento;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ordinanza n. 50 del 30 ottobre 2020 - dal 31 ottobre al 24 novembre:

- in relazione all'obbligo di protezione delle vie respiratorie sono fatti salvi i protocolli previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande
- apportate modifiche all'ordinanza n. 49 del 25.10.2020;
- per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.

Ordinanze da 51 a 62 del 31 ottobre - dal 1° al 14 novembre: limitazioni agli spostamenti nei Comuni di: Campo di Trens, Malles – Paese, Sarentino, Laives, Racines, Malles, Sluderno, Gargazzone, Rasun Anterselva, Glorenza, Tambre in Val Monastero e Val di Vizze.

PUGLIA

Ordinanza n. 339 del 19 agosto 2020: nominato il prof. Pietro Luigi Lopalco quale Consigliere Scientifico del Presidente ai fini del coordinamento della Task Force anti COVID-19.

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n. 397 del 22 ottobre 2020: dal 26 ottobre, nelle more dell'adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell'attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche "in presenza" in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. Fortemente raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali, utilizzare o incrementare il lavoro agile e differenziare l'orario di servizio del personale in presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con particolare attenzione ai lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro, articolandolo in fasce orarie scaglionate.

Ordinanza n. 399 del 25 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre: Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. 2. Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più idonee per l'utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l'attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l'attività di alunni con bisogni educativi speciali.

Ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020 - dal 30 ottobre al 24 novembre: le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; le stesse devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza covid.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Determina n. 537 del 24 giugno 2020 - aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid – 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati; tale Documento operativo aggiorna le modalità organizzative che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020: Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 42 del 15 ottobre 2020 – dal 16 ottobre al 13 novembre:

- Recepito il DPCM 13 ottobre 2020; oltre alle attività elencate dal DPCM sono consentite le seguenti attività: sale gioco, sale scommesse, sale bingo, strutture termali, centri benessere, centri culturali, mense e catering, servizi alla persona, stabilimenti balneari e strutture ricettive; misure sul trasporto pubblico locale;
- obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;
- le asl avviano sulla popolazione una campagna di screening sanitario mediante effettuazione del tampone rapido.

Ordinanza n. 43 del 15 ottobre 2020: modifiche all'ordinanza n.42 sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ove vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 46 del 16 ottobre 2020: dal 17 ottobre al 7 novembre, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019 nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento).

Ordinanza n. 48 del 19 ottobre 2020 - dal 19 ottobre al 13 novembre:

hanno efficacia le misure di cui al DPCM 18 ottobre 2020. Oltre alle attività consentite dal DPCM 18 ottobre 2020, sono consentite le seguenti attività:

- dalle 8.00 alle 21.00 le sale gioco, bingo e scommesse;
- strutture termali, centri benessere, culturali e sociali;
- dalle 5.00 alle 24.00, ristorazione con consumo al tavolo, e con massimo di 6 persone per tavolo; dalle 5.00 alle 18.00 senza consumo al tavolo;
- servizi alla persona;
- stabilimenti balneari e strutture ricettive.

Nuove misure sul trasporto pubblico, nuove disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare. Obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Le ASP avviano una campagna di screening sanitario.

Ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 - dal 23 ottobre al 7 novembre: Ulteriori misure di contenimento del contagio nel Comune di Torretta (PA).

Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 – dal 25 ottobre al 13 novembre:

- misure sul trasporto pubblico: occupazione del 50% dei posti a sedere;
- sospensione attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie;
- limitati gli spostamenti dalle 23 alle 5.00;
- attività di ristorazione consentita dalle 5.00 alle 23.00; consumazione al banco dalle 5 alle 18.
- consentite attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali e sociali, piscine e palestre nel rispetto delle linee guida;
- consentita attività di sale gioco, scommesse e bingo dalle 8.00 alle 20.00 con limitazione della capienza al 50%;
- consentita attività commerciali, centri commerciali e outlet nelle giornate domenicali fino alle 14.00 (ad eccezione delle farmacie, edicole e tabaccherie);
- il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico implementa la campagna di vaccinazione antinfluenzale e promuove presso le farmacie e gli studi dei MMG una campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce del Covid mettendo a disposizione gratuita tamponi rapidi, entro il 30 ottobre 2020;
- mantenuto il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
- i Direttori Generali delle Aziende SSR sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi nella piattaforma di sorveglianza nazionale;
- obbligo di avere con sé sempre i DPI e indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto nei casi in cui non si possa garantire in

modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi;

- fortemente raccomandata la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario; raccomandato che l'uscita dalla propria abitazione per l'approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.

Ordinanza n. 53 del 30 ottobre 2020: prorogata l'ordinanza n.50 sulle misure per il Comune di Torretta (PA).

TOSCANA

Ordinanza n. 89 dell'8 ottobre 2020 – dal 9 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: devono essere eseguiti i test sierologici rapidi o i tamponi molecolari a tutti gli operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; le aziende sanitarie locali, qualora non possano far fronte alla gestione sanitaria degli ospiti positivi al COVID-19 con le risorse umane già disponibili, procedono all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità utilizzando le vigenti graduatorie di ESTAR; nel caso in cui una RSA, RSD a gestione privata venga trasformata in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi, la convenzione dovrà essere rinegoziata.

Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 – dal 19 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni, previste dalle linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 94 del 16 ottobre 2020 – dal 17 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL devono garantire la massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia COVID, definendo criteri e soluzioni operative che assicurino omogeneità di comportamenti tra tutti i soggetti invianti, compreso il personale delle USCA (a tal fine le aziende USL devono definire istruzioni operative che consentano il necessario raccordo tra le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, i Dipartimenti di medicina generale, anche al fine di garantire il regolare monitoraggio di tale attività);
- per raggiungere lo scopo suddetto deve essere reso possibile il ricorso alle strutture alberghiere, anche per i soggetti senza permesso di soggiorno o fissa dimora (STP) con quadro clinico stabile e positività al Covid-19 sia in alternativa al ricovero che in fase di dimissione dall'ospedale, oltre che per necessità di isolamento fiduciario;
- tutte le aziende devono aggiornare allo scenario epidemico i piani di espansione dei posti letto predisposti nella prima fase, assicurandone l'attivazione progressiva con la tempestività massima e il coinvolgimento di tutti gli ospedali previsti anche intervenendo mediante la rimodulazione di altre attività nella misura che permetta la messa a disposizione di posti letto, di area critica e di degenza ordinaria adeguati per la gestione di questa tipologia di casistica, oltre al personale da impegnare nella cura e nell'assistenza (nello specifico, deve essere, comunque mantenuta la produzione chirurgica in elezione, fino a nuova indicazione, privilegiando gli interventi a minore impatto sulla risorsa letto ed assicurando, in ogni caso, l'effettuazione nei tempi previsti degli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico);
- le aziende USL devono garantire la ricognizione giornaliera dei posti letto delle strutture post-ospedaliere tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto;
- tutte le aziende sanitarie devono attuare le misure necessarie all'alimentazione automatizzata dei dati relativi ai posti letto di terapia intensiva, subintensiva e ordinari mediante l'integrazione dello strumento della piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto con il sistema ADT e eventuali altri applicativi aziendali;

- tutte le aziende sanitarie devono comunicare e aggiornare entro il giorno 20 Ottobre 2020, tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto, la configurazione del numero totale di posti letto intensivi, subintensivi e non intensivi disponibili ed attivabili (surge capacity), in coerenza con le disponibilità espresse durante la prima fase pandemica e per l'intero periodo emergenziale;
- riattivazione H24 e 7/7 dell'apporto di personale medico con specifiche competenze, che deve essere messo a disposizione dalle aziende sanitarie del SST, per la struttura tecnica-operativa regionale del Coordinamento per le maxiemergenze Rete Ospedaliera;
- rafforzare l'indicazione all'esecuzione dell'attività di visita ambulatoriale con modalità di televisita e teleconsulto per tutte le situazioni nelle quali tale modalità può essere attivata;
- devono essere assicurate le misure di prevenzione già individuate nella prima fase per ridurre le presenze all'interno degli ospedali quali: la separazione dei percorsi per l'accesso alle aree COVID e ai servizi dedicati e nei Pronto Soccorso, l'accesso frazionato per le prestazioni ambulatoriali, l'interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, accompagnatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali, la limitazione dell'accesso degli accompagnatori e dei visitatori, sia per i pazienti ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti (si invita a consentire l'accesso in numero non superiore ad un visitatore o accompagnatore per ciascun paziente. Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni).

Ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 – dal 25 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- revoca delle Ordinanze nn. 57, 78, 79, nonché le disposizioni per il ballo e manifestazioni fieristiche di cui alle Ordinanze nn. 65 e 70 e le disposizioni in materia di Formazione professionale e formazione di cui alle Ordinanze n. 60 e 63;
- confermate le Ordinanze nn. 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 e 70 e con le modalità previsti dal DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica";
- recepito il DPCM del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i relativi Allegati.

Ordinanza n. 96 del 24 ottobre 2020 – dal 25 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST devono realizzare centrali di tracciamento in grado di garantire tale funzione per tutti i nuovi casi del giorno, e i loro contatti, e da completare entro il giorno stesso, utilizzando forme standardizzate di contatto, di intervista e di consegna documenti che permettano la sicurezza della tracciatura, come indicato nell'Allegato A;
- le aziende sopra indicate devono esperire tutte le modalità utili per il reperimento del personale necessario, anche attraverso procedure di reclutamento straordinarie;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, a costituire una centrale operativa di coordinamento delle attività sanitarie per ogni area vasta per disporre tutte le operazioni necessarie per assicurare l'utilizzo migliore delle risorse presenti su quel territorio in modo integrato, con particolare riferimento alla risorsa domicilio del paziente, alberghi sanitari, cure intermedie, posti letto ospedalieri, ordinari, subintensivi e di terapia intensiva;
- le aziende, all'interno di questa centrale, programmano la messa a disposizione di posti letto destinati a COVID per il sistema di area vasta, stabilendo le sedi ospedaliere e le quantità di

posti letto resi disponibili a livello di ciascun presidio, secondo le indicazioni previste all'allegato C;

- le centrali operative sono partecipate dalle direzioni aziendali e dai loro staff che garantiscono l'efficacia complessiva di tutte le azioni che vengono disposte e devono garantire un monitoraggio giornaliero del fenomeno;
- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST procedono al reperimento di strutture recettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino ad almeno 1500 camere in progressione documentata per tutto il periodo fino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione e si impegnano: a convertire in Cure Intermedie COVID almeno l'80% dei posti letto attualmente disponibili in questo livello di setting assistenziale, a riattivare 30 unità USCA per la gestione domiciliare dei casi COVID positivi al domicilio e/ o presso gli alberghi sanitari, a fornire test antigenici rapidi alle RSA, ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia nelle quantità definite nell'allegato B;
- si impegna ESTAR ad assicurare la fornitura di test rapidi a questi canali nella misura di 50.000 test a settimana;
- in questa seconda fase pandemica tutti gli ospedali del sistema sanitario regionale partecipano alla gestione del ricovero dei pazienti COVID in modo tale da permettere una più omogenea distribuzione dei pazienti all'interno del sistema ospedaliero evitando di creare dei blocchi di attività importanti nella assistenza dei pazienti NO COVID;
- confermate tutte le misure di riduzione del rischio di contagio intraospedaliero con particolare riferimento alla esecuzione di tamponi molecolari per tutti i pazienti che devono essere ricoverati, sia da Pronto Soccorso che programmati;
- disposta la effettuazione immediata di tamponi molecolari anche al personale sanitario che ha avuto contatti a rischio fuori dall'ambiente ospedaliero, su indicazione del proprio direttore di UO, e raccomandata la esecuzione di screening con tamponi rapidi agli operatori sanitari nelle situazioni e nei tempi ritenuti necessari dalle direzioni sanitarie di presidio;
- divieto dell'accesso alle strutture sanitarie di accompagnatori e visitatori di pazienti ricoverati non COVID fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità dei ricoverati e comunque solo dopo una preventiva autorizzazione del personale incaricato della struttura;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie a mantenere attivi i volumi di attività ambulatoriali anche ricorrendo al canale delle televiste e del teleconsulto, fino a nuove disposizioni legati all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- la Regione fornirà ogni supporto utile e possibile ai Sindaci che, nel rispetto del DPCM 18/10/2020, assumono provvedimenti più restrittivi a scopo preventivo per parte o per l'intero territorio comunale;
- dal 25 ottobre al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche; resta consentito l'allenamento per il mantenimento delle condizioni tecniche e atletiche propedeutiche allo svolgimento delle gare per i tesserati delle società e delle associazioni dilettantistiche degli sport di contatto.

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI;

L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020 – dal 29 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: ad integrazione dell'ordinanza n. 89/2020, nel caso in cui si proceda alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, tali aree sanitarie potranno essere attivate anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Ordinanza n. 99 del 28 ottobre 2020 – fino al 24 novembre: il ricorso alla didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia pari al 75 per cento delle attività e che il 25 per cento residuo di didattica in presenza sia garantito giornalmente; garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; l'attività didattica in presenza sia rivolta in prevalenza agli alunni delle classi di inizio e fine ciclo scolastico e all'attività di laboratorio; le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove possibile, con modalità di erogazione a distanza e le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario, modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi.

Ordinanza n. 100 del 30 ottobre 2020 – dal 31 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio", quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

UMBRIA

Ordinanza n. 48 del 17 agosto 2020 - fino all'emanazione di successivo provvedimento:

- recepiti i contenuti dell'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;
- obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio della Regione Umbria di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
- fermo restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dal DPCM 7 agosto 2020 e le prescrizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020: tutti i cittadini umbri e i domiciliati in Umbria, che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti, anche per vacanza o vacanza studio, in Spagna, Malta, Croazia e Grecia e che rientrino in Umbria presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l'obbligo: • di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, con le modalità riportate sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale Emergenza COVID 19; • di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente provvedendo ad inviare agli indirizzi prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it una mail contenente le informazioni dettagliate; • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, fino al momento dell'esecuzione di un tampone con esito negativo; • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; • di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza; • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Ordinanza n.63 del 9 ottobre 2020 - dal 12 ottobre al 12 novembre consentita la realizzazione di manifestazioni fieristiche, mercati straordinari, sagre e feste popolari, luna park e giostre esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti: effettuazione delle attività, per le aree all'aperto, in zone chiaramente delimitate; il numero dei presenti contemporaneamente all'interno degli spazi

all'aperto o al chiuso non potrà eccedere il limite di una persona ogni 10 metri quadrati e comunque nel limite massimo di 500 persone; obbligatoriamente effettuata all'ingresso la misurazione della temperatura corporea; divieto di consumazione di alimenti e bevande in forma itinerante al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione.

Ordinanza n.64 del 16 ottobre 2020: Disposizioni in ordine agli eventi sportivi.

Ordinanza n.65 del 19 ottobre 2020 - dal 20 ottobre al 14 novembre:

- vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 alle ore 6.00 da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, nonché all'interno di circoli ed associazioni private, e ogni altra attività comunque denominata alle fattispecie precedenti riconducibili;
- chiusi dalle 21.00 alle 6.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti "h24" che affacciano sulla pubblica via (ad eccezione dei distributori automatici di latte e acqua)
- vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico; vietata nelle medesime aree pubbliche dalle 18.00 alle 6.00 di tutti i giorni la consumazione di alimenti e bevande;
- ai centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all'interno, delle specifiche linee guida di cui all'allegato 9 al DPCM 13 ottobre 2020;
- sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo; sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli;
- attivata la didattica a distanza per ogni giorno di lezione per almeno: a. il 50% degli studenti iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie; b. il 50% degli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le Agenzie formative e gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e ai corsi effettuati presso gli Istituti tecnici superiori (ITS);
- gli studenti universitari e delle AFAM pre-immatricolati dall'estero, gli studenti di incoming per programmi di mobilità internazionale, il personale docente ed amministrativo delle Università proveniente dall'estero devono contattare il servizio di sanità pubblica territorialmente competente tramite gli indirizzi mail prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it o chiamando il numero telefonico 800.63.63.63 e devono osservare l'eventuale permanenza domiciliare con isolamento domiciliare con isolamento fiduciario seguendo le istruzioni dei suddetti servizi di sanità pubblica; per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università, le istituzioni AFAM riconosciute e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) raccomandata, salvo che per gli studenti al primo anno di iscrizione per i quali la didattica è erogata in modalità mista, la massima implementazione delle modalità di didattica a distanza tenuto conto delle specifiche condizioni oggettive;
- ridotto al 60% l'indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 - dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 - dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n.68 del 23 ottobre 2020 - dal 24 ottobre al 14 novembre:

- vietata l'apertura nelle giornate di domenica: a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio; b) dei centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate; c) dei pubblici esercizi inseriti nei centri commerciali;

- vietato l'esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche (ad eccezione del 1° novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante);
- consentita l'effettuazione delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso;
- vietata l'effettuazione da parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali, nonché di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020;
- consentito l'accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020;
- sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età ad eccezione delle attività di somministrazione di cibi e bevande che potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo e comunque nel rigoroso rispetto della scheda ristorazione di cui all'allegato 9 al DPCM 18 ottobre 2020.

Ordinanza n.69 del 30 ottobre 2020 – dal 3 novembre al 14 novembre:

- le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; alle attività didattiche degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si applicano le disposizioni previste del DPCM 24 ottobre 2020 per le attività didattiche o curriculari delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM);
- dalle ore 22.00 del 31 ottobre 2020 alle ore 5.00 del 1° novembre 2020 nonché dalle 22 del 1° novembre 2020 alle 5.00 del 2 novembre 2020 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute;
- sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche;
- sospeso per il medesimo periodo, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020 – dal 3 agosto fino a nuovo provvedimento: sospesi gli accessi dei familiari alle strutture RSA; vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 327 dell'8 agosto 2020 – dal 10 agosto fino a nuovo provvedimento: riavvio dell'attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 344 del 14 agosto 2020 – dal 15 agosto fino a nuovo provvedimento: consentite le attività nei centri benessere e strutture termali.

Ordinanza n. 357 del 1° settembre 2020 – dal 7 settembre fino a nuovo provvedimento: consentite le attività relative ai servizi educativi per l'infanzia.

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 – dal 12 ottobre: divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza n. 422 del 15 ottobre 2020 – dal 16 ottobre fino a nuovo provvedimento: disposizioni relative ai comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrajes.

Ordinanza n. 437 del 22 ottobre 2020: revoca dell'ordinanza n.422.

Ordinanza n. 467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020 – dal 31 ottobre al 24 novembre: disposizioni sugli esercizi commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica.

VENETO

Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020 – fino al 13 novembre:

- autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020: ristorazione; attività turistiche; attività ricettive; servizi alla persona; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche; attività fisica all'aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli dal vivo; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere locali; strutture termali e centri benessere; professioni della montagna e guide turistiche; congressi e grandi eventi fieristici; sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020;
- confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto;
- fino al 2 novembre, gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base al DPCM 13.10.2020 e al decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza;
- il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specifiche della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali;
- le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;

- le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
- in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare;
- l'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico;
- per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Ordinanza n. 145 del 26 ottobre 2020 – dal 28 ottobre al 24 novembre:

- gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi; in ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti (raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime);
- le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio;
- per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario;

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del 17.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020 – dal 31 ottobre al 24 novembre:

- i medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza;
- le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo;
- la disposizione della misura della quarantena prevista dal protocollo allegato, per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, nonché agli effetti del regime lavorativo;
- il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione;
- i Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell'art. 13 bis dell'Accordo Collettivo nazionale suddetto.